AS 1146

ARTICOLO 1

EMENDAMENTO

*Al comma 2 sostituire le parole: “*diritto dell’Unione europea*” con le seguenti: “*regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024*”*.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa è volta a rendere espresso il riferimento normativo al Regolamento UE sull’intelligenza artificiale, che è stato pubblicato successivamente all’approvazione del DDL in Consiglio dei ministri.

RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa, essendo volta a esplicitare un mero richiamo normativo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

AS 1146

ARTICOLO 7

EMENDAMENTO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L’interessato ha diritto di essere informato sull’impiego di tecnologie di intelligenza artificiale.»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La sostituzione del comma 3 si rende necessaria al fine del coordinamento con le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828.

Al riguardo, si rappresenta che il regolamento (UE) 2016/679 si applica già al settore sanitario e prevede un elevato livello di trasparenza, in particolare quando le decisioni di notevole impatto si basano su un trattamento completamente automatizzato di dati personali.

RELAZIONE TECNICA

La norma presenta carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

AS 1146

ARTICOLO 12

EMENDAMENTO

*Al comma 1 sopprimere la parola: «*esclusivamente*».*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa mira a modificare il comma 1 dell’articolo 12, eliminando la parola “esclusivamente” per consentire un utilizzo più ampio e flessibile dei sistemi di intelligenza artificiale (IA) nelle professioni intellettuali.

La formulazione originaria del comma limita l’uso dell’IA alle sole attività strumentali e di supporto, subordinandole rigidamente alla prevalenza del lavoro intellettuale umano. Sebbene sia fondamentale preservare il carattere distintivo delle professioni intellettuali, questa impostazione avrebbe rischiato di vincolare eccessivamente l’adozione di strumenti di IA, che possono invece apportare valore anche in modalità diverse, purché non sostituiscano il ruolo centrale del professionista.

Con l’eliminazione della parola “esclusivamente”, si intende favorire l’innovazione e l’adattamento alle opportunità offerte dalla tecnologia, mantenendo comunque l’equilibrio tra automazione e lavoro intellettuale umano, come indicato nel resto della norma.

RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa, proponendo una modifica della disciplina con carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

AS 1146

ARTICOLO 16

EMENDAMENTO

*Al comma 1, capoverso m-quater, sostituire le parole:* “anche di partenariato pubblico-privato” *con le seguenti*: “anche attraverso la conclusione di accordi di collaborazione con i privati, comunque denominati, nonché di partenariato pubblico-privato”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa intende esplicitare la possibilità di concludere anche accordi di collaborazione con i privati, comunque denominati, per sviluppare iniziative volta a valorizzare l’intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale, oltre alle già previste iniziative di partenariato pubblico-privato.

Tale modifica si ritiene utile anche a fronte delle incertezze che sono sorte in sede applicativa rispetto a quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lett. *z),* del d.l. n. 82/2021nel quale si fa riferimento solo ad accordi definiti di “partenariato” (terminologia che riconduce, impropriamente, ai modelli adottati dal Codice dei contratti pubblici).

RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

AS 1146

ARTICOLO 17

EMENDAMENTO

*Al comma 4, dopo le parole:* “dell’università e della ricerca”, *aggiungere le seguenti:* “, dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza, ove istituita”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa inserisce anche l’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza (ove istituita) come componente del Comitato interministeriale per la transizione digitale (di seguito, CITD), che è incaricato dall’AS 1146 di adottare la Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale (modifica all’articolo 17, comma 4).

Considerato che il CITD andrà ad esercitare rilevanti competenze in materia di Strategia sull’intelligenza artificiale, nel cui ambito l’ACN assume il ruolo di autorità competente, si riterrebbe utile per questa avere una rappresentanza permanente e con poteri decisionali nel consesso, al di là della generale previsione già prevista nell’articolo 8, comma 4, del d.l. n. 22/2021 che consente di integrare la partecipazione *ratione materiae*.

RELAZIONE TECNICA

Dalla proposta emendativa, di carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

AS 1146

ARTICOLO 18

EMENDAMENTO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

“1-bis. L’Agenzia per l’Italia digitale è designata quale autorità di notifica ai sensi dell’articolo 70 del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale), e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è designata quale autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 70 del medesimo Regolamento.”.

*Conseguentemente, all’articolo 22, comma 1, sopprimere la lettera a).*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa intende anticipare l’individuazione delle Autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689, senza dover attendere le tempistiche di adozione del decreto legislativo di adeguamento (12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell’articolo 22, comma 1).

RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa consiste in un’anticipazione di alcune attività operative. Alla relativa attuazione si provvederà con le risorse umane, finanziarie   e   strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

AS 1146

ARTICOLO 18

EMENDAMENTO

*Al comma 2, dopo le parole* «citate Agenzie*», inserire le seguenti:* «, dal Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa modifica l’articolo 18, comma 2, aggiungendo il Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri tra i componenti del Comitato di coordinamento istituito presso la Presidenza del Consiglio di cui alla stessa disposizione.

Questa integrazione mira a rafforzare il coordinamento tra le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale (AgID e ACN) e le altre istituzioni coinvolte, includendo un ulteriore soggetto istituzionale con competenze strategiche nel settore dell’informazione e della comunicazione.

La presenza del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria contribuisce a garantire un raccordo più efficace in ambiti come la trasparenza, la comunicazione pubblica e il monitoraggio degli effetti dell’intelligenza artificiale nel settore dell’informazione, sempre più rilevante per la diffusione e l’uso etico di queste tecnologie.

RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa, proponendo una modifica della disciplina con carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

AS 1146

ARTICOLO 18

EMENDAMENTO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All’articolo 8, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo le parole: “Presidenza del Consiglio dei Ministri” sono inserite le seguenti: “e dell’Agenzia per l’Italia digitale”.»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione proposta integra la composizione del Nucleo per la Cybersicurezza (decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n.109)con rappresentanti dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

AgID, infatti, è l’ente gestore delle infrastrutture condivise che realizzano l'interconnessione delle reti dei fornitori qualificati dei servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e, per quanto di competenza e in raccordo con le altre autorità competenti in materia, attua il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica.

Invero, la prevenzione rappresenta un aspetto di fondamentale importanza nella gestione del rischio cyber; infatti, esclusivamente attraverso una adeguata impostazione in fase di programmazione e pianificazione è possibile adottare misure adeguatamente stringenti in tema di sicurezza informatica, e, al contempo, più integrate nell’ecosistema digitale, che consentono di sviluppare, gestire ogni moderno sistema informativo integrato. Adottare una strategia di prevenzione del rischio cyber richiede, pertanto, che già in fase di predisposizione della regolamentazione tecnica siano inclusi e declinati tutti gli strumenti che contribuiscano all'immediata identificazione e mitigazione delle vulnerabilità, anche sistemiche, ancora prima che possano essere sfruttate.

AgID, nell’esercizio delle attività di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attuazione e sul rispetto delle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale, definisce proprio le regole, gli standard e le linee guida tecniche che mirano ad implementare un approccio proattivo, basato sul principio del “security by design”.

L’agenzia, inoltre, in forza del suo mandato istituzionale ed in particolare degli articoli *14-bis* e 51 del CAD, contribuisce, tramite la struttura operativa del CERT-AGID, a mantenere e sviluppare servizi di sicurezza preventivi e funzioni di accompagnamento utili per la crescita e la diffusione della cultura della sicurezza informatica.

RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi ad integrare la composizione del Nucleo già istituito ed operante.

AS 1146

ARTICOLO 22

EMENDAMENTO

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:*

“f-bis) definizione dei poteri di vigilanza dell’autorità di vigilanza del mercato che conferiscano all’autorità il potere di imporre ai fornitori e ai potenziali fornitori di trasmettere informazioni, di effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso, e di svolgere controlli sulla conduzione delle prove in condizioni reali e sui relativi sistemi di IA ad alto rischio;

f-ter) adeguamento del quadro sanzionatorio, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall’articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi compresa la definizione delle misure di esecuzione applicabili ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689, nonché del procedimento applicabile per la loro irrogazione o applicazione, anche in coerenza con quanto previsto dall’articolo 11 della legge 28 giugno 2024, n. 90”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa è volta ad espandere l’ambito della delega al fine di integrare quanto disposto dagli articoli 60 e 99, comma 1, del Regolamento (UE) 2024/1689 in materia, rispettivamente, di “*prove di sistemi di IA ad alto rischio in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA*” (con il conseguente intervento sui poteri di vigilanza) e di “*sanzioni*” (con la previsione della possibilità di adottare misure deflattive).

RELAZIONE TECNICA

Pur ampliandosi l’ambito della delega, l’unitarietà dell’intervento regolatorio consente di garantire la sostenibilità finanziaria della proposta emendativa, cui si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto attiene l’attività sanzionatoria si sottolinea lo scopo meramente dissuasivo della proposta stessa, dalla quale non si attendono flussi regolari di introiti.

AS 1146

ARTICOLO 26

EMENDAMENTO

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:*

“Art. 26- bis (Disposizioni finali)

1. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n.109, sostituire la lettera z) con la seguente: “z) per le finalità di cui al presente articolo, può concludere accordi di collaborazione, comunque denominati, con soggetti privati, costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato sul territorio nazionale, nonché, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;”.
2. Alla legge 28 giugno 2024, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
3. all’articolo 1, comma 1, sostituire le parole “di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, come modificato dall'articolo 3 della presente legge” con le seguenti: “adottata con determinazione tecnica del direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale”.
4. dopo l’articolo 15, inserire il seguente: “15-bis. (Disposizioni di coordinamento) 1. Ogni riferimento al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, è da intendersi alle corrispondenti disposizioni di cui al decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, a decorrere dal momento in cui le stesse acquistano efficacia.”.”.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo VI con la seguente:* “CAPO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa aggiunge un nuovo articolo 26-bis, recante disposizioni finali.

Il comma 1 esplicita la possibilità per l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale di concludere anche accordi di collaborazione con i privati, comunque denominati, per sviluppare iniziative volta a valorizzare l’intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale, oltre alle già previste iniziative di partenariato pubblico-privato. Tale modifica si ritiene utile anche a fronte delle incertezze che sono sorte in sede applicativa rispetto a quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lett. z), del d.l. n. 82/2021 nel quale si fa riferimento solo ad accordi definiti di “partenariato” (terminologia che riconduce, impropriamente, ai modelli adottati dal Codice dei contratti pubblici).

Il comma 2, in considerazione della pubblicazione nella GURI del d. lgs. n. 138/2024 di recepimento della direttiva NIS 2, è volto, da un lato, a prevedere una rinnovata base giuridica alla tassonomia che individua gli incidenti che i soggetti devono notificare ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della l. n. 90/2024, dall’altro, ad operare un intervento di raccordo normativo al fine di prevenire possibili problemi interpretativi che possano emergere dalla sovrapposizione di norme non coordinate.

RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.